

Il Tar Lombardia (sez.IV)¹ accoglie il ricorso presentato da un partecipante a una procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza infermieristica di alcuni ospedali per ottenere l'annullamento del parziale oscuramento di alcuni dati dell'offerta tecnica dell'offerta economica e di tutta la documentazione amministrativa presentata dall'aggiudicataria.

Il ricorrente contesta innanzitutto l'oscuramento dei dati personali delle persone fisiche menzionate nella busta telematica dell'aggiudicataria in quanto decisione non sostenuta da alcun fondamento normativo.

Il tribunale amministrativo nel riconoscere la legittimità di tale contestazione osserva che:

- in nessun caso l'attuale disciplina normativa (artt. 35 e 36 d.lgs.36/2023 "Codice dei contratti pubblici...") prevede un'espressa esclusione dal diritto di accesso relativamente ai dati personali delle persone fisiche menzionate nella documentazione amministrativa presentata in gara dal concorrente;
- la disciplina dell'accesso agli atti di gara delineata dal nuovo codice prevede: a) un **accesso** (in qualche modo speciale) **integrale** ex art. 36, commi 1 e 2, sostanzialmente a tutti gli atti di gara, ai candidati o offerenti non definitivamente esclusi e ai primi cinque concorrenti in graduatoria, con l'unica eccezione dell'eventuale oscuramento dell'offerta tecnica o di parte dell'offerta tecnica conseguente ad una specifica richiesta dell'operatore economico....la prevalenza dell'interesse pubblico all'accesso rispetto alla tutela degli altri interessi (privacy in particolare e ferma la particolarità della tutela dei segreti tecnici e commerciali), risulta essere stata stabilita una volta per tutte ex ante dal legislatore..... (parere Consiglio di Stato 61/2026)² ;
- la stazione appaltante non può conseguentemente oscurare i dati personali dei soggetti menzionati nella documentazione amministrativa presentata in gara dall'aggiudicataria e la cui ostensione è richiesta, ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023, da un concorrente che ha partecipato alla procedura e si sia classificato nei primi cinque posti in graduatoria...
- il richiamo al know-how aziendale e alla presenza di informazioni riservate, in assenza di motivata dimostrazione della segretezza commerciale, non è sufficiente a sottrarre l'offerta tecnica all'accesso (cfr., Cons. di Stato, Sez. III, 3.12.2025, n. 9515)

¹ Sentenza 8 settembre 2026 n. 4181

² Tali categorie di soggetti sono legittimati ex lege all'accesso, indipendentemente da una specifica richiesta e dall'esposizione di un interesse concreto e attuale all'ostensione, anche tale interesse essendo stato una volta per tutti considerato prevalente ed esistente ex ante dal legislatore..."